

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

I Sez. Bis – n.R.G. 2667 del 2018

Ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 C.p.A.

per

Marco Liborio MICELI, nato a Sciacca (AG) il 24/01/1985 (C.F. MCLLRM 85A24 I533S), residente in Pavia, alla via Marconi, 7, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494), ed Emanuele Condò (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Livorno, 6, giusta procura in calce al ricorso

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

Giovanni SPATAFORA

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14/11/2018, per quanto di interesse del ricorrente;

di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

*** **

Il ricorrente ha proposto il seguente ricorso, iscritto al n.R.G. 2667 del 2018 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO EX ARTT. 29 e 40 C.p.A.

- con istanza cautelare ex art. 55 C.p.A. -

per

Marco Liborio MICELI, nato a Sciacca (AG) il 24/01/1985 (C.F. MCLLRM 85A24 I533S), residente in Pavia, alla via Marconi, 7, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494), ed Emanuele Condò (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Livorno, 6, giusta procura in calce al presente atto

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

RESISTENTE

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento di esclusione dal concorso indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016, adottato in data 18/12/2017 e comunicato in pari data, per avere il ricorrente portato a termine la prova di acquaticità in 36", e dunque oltre il tempo massimo di 35" previsto dal bando;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

PREMESSA

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 (**doc. 1**) il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

All'esito della prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando, il ricorrente ha conseguito il punteggio di 39, classificandosi al n. 4.066 della graduatoria approvata con D.M. n. 63 del 15/06/2017 (doc. 2).

Il signor Marco Liborio MICELI è stato quindi ammesso a sostenere la prova motoria di cui all'art. 7 del bando.

*In data 18/12/2017 il ricorrente si è presentato presso i locali concorsuali al fine di sostenere la suddetta prova, suddivisa in quattro moduli. Per quanto riguarda in particolare il terzo modulo (valutazione della prova di acquaticità) è doveroso rilevare sin d'ora come il bando preveda che esso si intende superato qualora vengano percorsi 25 metri, con le modalità ivi stabilite, nel tempo massimo di 35", con la precisazione che "la prova termina quando il candidato tocca la parete d'arrivo, **o oltrepassa, con una qualsiasi parte del corpo, la linea dei 25 m**". E' altresì opportuno precisare che la piscina all'interno della quale è stata effettuata la prova è lunga 33 m, ragion per cui è stata posizionata alla distanza di 25 m dal bordo la linea oltrepassata la quale gli addetti al cronometro avrebbero dovuto arrestare lo scorrimento del tempo. In corrispondenza della linea è stato posto un galleggiante, evidentemente al fine di rendere visibile il punto ove terminava la prova.*

Il signor Marco Liborio MICELI ha effettuato dunque la prova di acquaticità, secondo le prescrizioni del bando, e l'ha terminata oltrepassando la linea dei 25 metri impiegando il tempo di 34 secondi (dallo stesso candidato, dal pubblico e dagli altri concorrenti, letto sul tabellone luminoso presente in loco). Dopo aver oltrepassato la linea del galleggiante con la mano sinistra, per agevolarsi nell'uscita dalla vasca, il candidato si appoggiava al galleggiante. Uscito dalla vasca, sorprendentemente, la Commissione ha rappresentato a Marco Liborio MICELI che egli avrebbe terminato la prova in 36", superando il tempo massimo previsto dal bando. In particolare la Commissione ha riferito al candidato che il tempo era stato arrestato non nel momento in cui egli aveva oltrepassato la linea dei 25 metri con la mano sinistra, ma nel successivo momento in cui aveva toccato il galleggiante.

Nonostante il ricorrente intendesse rilevare, da un lato, che il bando considera la prova terminata quando viene oltrepassata la linea dei 25 m con ogni parte del corpo e, dall'altro lato, l'inidoneità della posizione assunta dai commissari addetti alla misurazione del tempo, la Commissione si limitava a notificare il provvedimento di esclusione al signor Marco Liborio MICELI, invitandolo a far valere le proprie ragioni dinanzi alla Direzione Centrale per gli affari generali.

In data 22/12/2017 il ricorrente inoltrava, dunque, istanza di accesso agli atti (doc. 3) al fine di ottenere copia del verbale e dei relativi allegati afferenti la prova in questione, e chiedendo

chiarimenti riguardo il posizionamento, rispetto alla vasca, dei commissari deputati a cronometrare il tempo.

L'Amministrazione riscontrava l'istanza con nota prot. n. 749 del 18/01/2018 (**doc. 4**), trasmettendo unicamente il verbale e rappresentando che la Commissione utilizza due cronometri, uno manuale e l'altro ben visibile al pubblico (in quanto collegato elettronicamente ad un tabellone luminoso) e che prima della trascrizione sulle schede personali i Commissari controllano sempre la corrispondenza delle due misurazioni.

Stante la lacunosa risposta, il ricorrente inoltrava in data 18/01/2018 (**doc. 5**) nuova istanza volta ad ottenere quantomeno il tempo preciso (comprensivo di decimali) attribuito al candidato e riportato sulle schede nonché, nuovamente, chiarimenti circa la posizione dei commissari addetti al cronometro.

Con nota prot. n. 1937 del 29/01/2018 (**doc. 6**), l'Amministrazione si limitava a rappresentare come tutte le informazioni fossero già state rese con la precedente nota n. 749 sopra citata; in tal modo di fatto omettendo la risposta ai quesiti.

Nelle more, precisamente in data 18/01/2018 (**doc. 7**), l'Amministrazione, concluse le prove motorie di tutti i candidati, ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale, la quale è **cominciata il 07/02/2018 e terminerà il 28/05/2018**. Nel ridetto elenco, però, non figura il ricorrente escluso.

Di qui la necessità di adire Codesta Ecc.ma Autorità.

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ALLEGATO "B" DEL BANDO ED ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO:

Come esposto in premessa, l'allegato "B" del bando, con riferimento alla prova di acquaticità, prevede tra l'altro che "la prova termina quando il candidato tocca la parete d'arrivo, o **oltrepassa, con una qualsiasi parte del corpo, la linea dei 25 m**". Considerato che la piscina utilizzata per lo svolgimento della prova è lunga 33 metri, a distanza di 25 metri dal blocco di partenza è stata posizionata la linea di arrivo, contraddistinta, per renderne più agevole il riconoscimento, da un galleggiante.

Il ricorrente ha svolto la prova nel pieno rispetto delle prescrizioni della *lex specialis*, oltrepassando con la mano sinistra la linea di arrivo, posta a 25 metri dalla partenza, in 34 secondi. Tuttavia, nonostante il superamento del traguardo, il cronometro continuava a "correre" fino al momento in cui il candidato, per agevolarsi nell'uscita, abbassando la mano, ha toccato il galleggiante.

Il medesimo ricorrente ha potuto osservare il tempo scorrere sul tabellone luminoso riportante il conteggio del cronometro (visibile da tutto il pubblico nonché dagli altri candidati tra i quali due concorrenti Messinese Federica e Termine Antonino che hanno assistito finanche all'ampia discussione, protrattasi per oltre 5 minuti, intercorsa tra il candidato e l'intera Commissione) fintantoché non è stato toccato il galleggiante.

D'altronde, la circostanza è stata confermata dalla medesima Commissione la quale, nonostante le osservazioni sul punto da parte del signor Marco Liborio MICELI, rispondeva affermando espressamente che il tempo era stato misurato tenendo presente il momento in cui era stato toccato il predetto galleggiante. Peraltro, data la pubblicità della prova, quanto accaduto si è verificato alla presenza del pubblico e dunque è agevolmente riscontrabile (anche nel presente giudizio ove -in caso di contestazione specifica da parte dell'Amministrazione -ve ne fosse bisogno).

*Chi scrive deposita documentazione fotografica riproduttiva della posizione assunta dal ricorrente al momento dell'arrivo al traguardo, così da agevolare Codesto Collegio nella comprensione di quanto sinora esposto (**doc. 8**). Per la medesima finalità, si deposita un grafico, corredato dalla legenda, il quale riproduce fedelmente il luogo in cui il ricorrente ha svolto la prova, con l'indicazione della posizione dei due commissari chiamati a cronometrare il tempo, ben distante dalla linea d'arrivo, e quella finale del candidato (**doc. 9**).*

Discende da quanto detto la violazione della lex specialis, laddove la prova viene considerata terminata nel momento in cui si oltrepassa, con qualunque parte del corpo, la linea dei 25 metri, e non nel -successivo -momento in cui si tocca il galleggiante.

Pertanto, l'arbitraria decisione adottata dalla Commissione di interrompere il tempo solo al momento in cui viene toccato il galleggiante non trova alcun riscontro nelle previsioni concorsuali.

Né il candidato era a conoscenza del fatto che dovesse essere toccato il suddetto galleggiante, essendosi egli preparato al concorso nel rispetto di quanto previsto dal bando.

Deriva da quanto esposto l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Fermo restando quanto sopra esposto, deve rivelarsi un ulteriore profilo di illegittimità che ha caratterizzato la prova di acquaticità dell'odierno ricorrente.

Giova premettere che, sebbene l'Amministrazione sia rimasta parzialmente silente in esito all'istanza di accesso agli atti inoltrata dal signor Marco Liborio MICELI, quest'ultimo nella contestualità della prova ha potuto apprendere (così come riferito dalla Commissione) che, nel momento in cui il Commissario all'uopo addetto ha fermato il tempo, il cronometro indicava 36".

Pertanto, per una sola frazione centesimale di secondo, il ricorrente non ha superato la prova. Qualora il cronometro avesse segnato 35,99 secondi, infatti, la prova sarebbe stata superata. A tal proposito è doveroso segnalare che il tabellone luminoso visibile dal pubblico non indica né i decimi né i centesimi di secondo e, del tutto correttamente, nell'arco delle settimane nelle quali si è svolta la prova, questa è stata considerata superata tutte le volte in cui il cronometro riportava un valore inferiore a 36".

Considerato che il superamento della prova ben potrebbe (come infatti è stato nel caso di specie) dipendere da un lasso di tempo impercettibile, è doveroso pretendere ciò che il buon senso impone di fare, ossia cronometrare la prestazione ponendosi in corrispondenza della linea di arrivo, così da evitare che la prospettiva influisca negativamente, determinando un'alterazione della percezione degli spazi ed inducendo in errore i commissari deputati alla misurazione del tempo. Con ciò, chi scrive non intende negare che ci possa essere un minimo margine di errore nell'individuare il momento in cui è terminata la prova (errore dipendente, se non altro, dai riflessi di chi cronometra); ciò, però, non significa che non si possa e non si debba pretendere l'utilizzo di tutti quegli accorgimenti finalizzati a ridurre il margine di errore tanto più quando, come nel caso di specie, questo ben potrebbe consistere in uno scarto di qualche centesimo di secondo.

Nel caso in questione, come accennato, sarebbe stato doveroso attestarsi in corrispondenza della linea dei 25 metri per cronometrare la prestazioni ed essere il più precisi possibile.

Viceversa i Commissari erano ben distanti dalla predetta linea, essendo collocati a circa 9 -10 metri da essa. Tale distanza è all'evidenza sufficiente a determinare un'alterazione della prospettiva idonea ad incidere sicuramente per qualche centesimo di secondo nella misurazione (probabilmente anche per qualche decimo). Dai documenti prodotti sub doc. 8 e 9 si evince chiaramente la posizione assunta dai due commissari chiamati a cronometrare il tempo. Il primo di essi, cioè quello dotato di cronometro alla mano, segue il candidato dal momento della partenza sino a circa metà vasca; l'altro commissario, dotato invece di una consolle collegata al tabellone digitale installato al termine del percorso, è situato per tutto il tempo in posizione statica esattamente a metà vasca.

Entrambi troppo distanti per cogliere con estrema precisione, come invece, deve essere, il tempo della prova.

In tal modo la risultanza di 36" comunicata al ricorrente appare, in ogni caso, frutto di una errata tecnica di misurazione e cronometraggio che non può non aver inciso sull'esito della prova, laddove si consideri, è bene sottolinearlo nuovamente, che sarebbe potuto bastare qualche centesimo di secondo in meno per far sì che il candidato venisse giudicato idoneo.

A ben vedere, la posizione assunta dai commissari rileva anche rispetto al primo profilo d'illegittimità sopra denunciato, cioè quello afferente l'avvenuto superamento del galleggiante con la mano sinistra. Infatti, se è vero che il tocco del galleggiante è percepibile anche dalla posizione dei commissari, stante l'evidenza del suo movimento conseguente al tocco del candidato, così certamente non è per la verifica dell'avvenuto superamento – senza tocco – del galleggiante medesimo. Come dimostrano le foto sub doc. 8, dalla posizione dei due commissari non è affatto agevole percepire il momento in cui il candidato si limiti a superare il galleggiante ad esempio come in questo caso con la mano senza, dunque, toccarlo. Per fare ciò è fin troppo evidente la necessità che almeno uno dei due commissari chiamati a cronometrare il tempo segua il candidato non già sino a metà vasca, bensì sino alla linea d'arresto del percorso.

Cosa che, però, non è affatto avvenuta.

Di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.p.A.:

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. fumus boni iuris ed il c.d. periculum in mora.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

*Relativamente, invece, al secondo requisito, osserviamo che, come illustrato in narrativa, il 18/01/2018 l'Amministrazione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale **che ha avuto inizio il 07/02/2018 ed avrà termine il 28/05/2018**; elenco nel quale il ricorrente non risulta inserito.*

L'espletamento della prova orale da parte degli altri candidati senza che al signor Marco Liborio MICELI sia consentito di ripetere la prova motoria rischia di compromettere irrimediabilmente la sua partecipazione al concorso de quo.

Gli scriventi ritengono, dunque, che sussistano i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso possa ravvisarsi nella sospensione provvisoria dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, nell'ammissione con riserva del ricorrente alla ripetizione della prova motoria.

%%% %%%

*Premesso e considerato quanto sopra, il signor **Marco Liborio MICELI**, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,*

CHIEDE

che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

-in via cautelare, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati con conseguente ammissione, con riserva, della ricorrente alla ripetizione della prova motoria;

-nel merito: annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei in fatto e in diritto per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti (in copia):

1. D.M. n. 676 del 18/10/2016 e relativi allegati;

2. D.M. n. 63 del 15/06/2017;

3. Istanza di accesso agli atti del 22/12/2017;

4. Nota prot. n. 749 del 18/01/2018;

5. Istanza accesso agli atti del 18/01/2018;

6. Nota prot. n. 1937 del 29/01/2018

7. Estratto elenco ammessi alla prova orale;

8. Foto riprodotte momento d'arrivo del candidato;

9. Grafico, con legenda, riproduttivo del luogo della prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e s.m. e i., gli scriventi difensori dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, trattandosi di pubblico impiego, ammonta ad € 325,00.

Roma, 15/02/2018

(avv. Antonio Zimbardi) (avv. Emanuele Condò)"

Codesto Collegio ha accolto l'istanza cautelare. Il ricorrente ha, dunque, sostenuto tutte le prove concorsuali superandole.

Nelle more, in data 14/11/2018, l'Amministrazione ha approvato e pubblicato la graduatoria finale del concorso in parola.

Con il presente atto, quindi, il ricorrente impugna *ex art. 43 C.p.A.* anche tale provvedimento per illegittimità derivata.

Ragion per cui gli scriventi ripropongono le seguenti doglianze (già contenute nel ricorso originario):

ANTEFATTO:

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

All'esito della prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando, il ricorrente ha conseguito il punteggio di 39, classificandosi al n. 4.066 della graduatoria approvata con D.M. n. 63 del 15/06/2017.

Il signor Marco Liborio MICELI è stato quindi ammesso a sostenere la prova motoria di cui all'art. 7 del bando.

In data 18/12/2017 il ricorrente si è presentato presso i locali concorsuali al fine di sostenere la suddetta prova, suddivisa in quattro moduli. Per quanto riguarda in particolare il terzo modulo (valutazione della prova di acquaticità) è doveroso rilevare sin d'ora come il bando preveda che esso si intende superato qualora vengano percorsi 25 metri, con le modalità ivi stabilite, nel tempo massimo di 35", con la precisazione

che *“la prova termina quando il candidato tocca la parete d’arrivo, o oltrepassa, con una qualsiasi parte del corpo, la linea dei 25 m”*. E’ altresì opportuno precisare che la piscina all’interno della quale è stata effettuata la prova è lunga 33 m, ragion per cui è stata posizionata alla distanza di 25 m dal bordo la linea oltrepassata la quale gli addetti al cronometro avrebbero dovuto arrestare lo scorrimento del tempo. In corrispondenza della linea è stato posto un galleggiante, evidentemente al fine di rendere visibile il punto ove terminava la prova.

Il signor Marco Liborio MICELI ha effettuato dunque la prova di acquaticità, secondo le prescrizioni del bando, e l’ha terminata oltrepassando la linea dei 25 metri impiegando il tempo di 33 secondi (dallo stesso candidato, da tutto il pubblico e dagli altri concorrenti, letto sul tabellone luminoso presente in loco). Dopo aver oltrepassato la linea del galleggiante con la mano sinistra, per agevolarsi nell’uscita dalla vasca, il candidato si appoggiava al galleggiante ivi ubicato. Uscito dalla vasca, del tutto sorprendentemente, la Commissione ha rappresentato al signor Marco Liborio MICELI che lo stesso avrebbe terminato la prova in 36”, superando pertanto il tempo massimo previsto dal bando. In particolare è stato riferito dalla Commissione al candidato che il tempo era stato arrestato non nel momento in cui aveva oltrepassato la linea dei 25 metri con la mano sinistra, ma nel successivo momento in cui era stato toccato il galleggiante.

Nonostante il ricorrente intendesse rilevare, da un lato, che il bando considera la prova terminata quando viene oltrepassata la linea dei 25 m con ogni parte del corpo e, dall’altro lato, l’inidoneità della posizione

assunta dai commissari addetti alla misurazione del tempo, la Commissione si limitava a notificare il provvedimento di esclusione al signor Marco Liborio MICELL, invitandolo a far valere le proprie ragioni dinanzi alla Direzione Centrale per gli affari generali.

In data 22/12/2017 il ricorrente inoltrava, dunque, istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia del verbale e dei relativi allegati afferenti la prova in questione, e chiedendo chiarimenti riguardo il posizionamento, rispetto alla vasca, dei commissari deputati a cronometrare il tempo.

L'Amministrazione riscontrava l'istanza con nota prot. n. 749 del 18/01/2018, trasmettendo unicamente il verbale e rappresentando che la Commissione utilizza due cronometri, uno manuale e l'altro ben visibile al pubblico (in quanto collegato elettronicamente ad un tabellone luminoso) e che prima della trascrizione sulle schede personali i Commissari controllano sempre la corrispondenza delle due misurazioni.

Stante la lacunosa risposta, il ricorrente inoltrava in data 18/01/2018 nuova istanza volta ad ottenere quantomeno il tempo preciso (comprensivo di decimali) attribuito al candidato e riportato sulle schede nonché, nuovamente, chiarimenti circa la posizione dei commissari addetti al cronometro.

Con nota prot. n. 1937 del 29/01/2018, l'Amministrazione si limitava a rappresentare come tutte le informazioni fossero già state rese con la precedente nota n. 749 sopra citata; in tal modo di fatto omettendo la risposta ai quesiti.

Nelle more, precisamente in data 18/01/2018, l'Amministrazione, concluse le prove motorie di tutti i candidati, ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale, la quale è **cominciata il 07/02/2018 e terminerà il 28/05/2018**. Nel ridetto elenco, però, non figura il ricorrente escluso.

Di qui la necessità di adire Codesta *Ecc.ma* Autorità.

*** **

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ALLEGATO "B" DEL BANDO ED ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO:

Come esposto in premessa, l'allegato "B" del bando di concorso, con riferimento alla prova di acquaticità, prevede tra l'altro che *"la prova termina quando il candidato tocca la parete d'arrivo, o oltrepassa, con una qualsiasi parte del corpo, la linea dei 25 m".* Considerato che la piscina utilizzata per lo svolgimento della prova è lunga 33 metri, a distanza di 25 metri dal blocco di partenza è stata posizionata la linea di arrivo, contraddistinta, per renderne più agevole il riconoscimento, da un galleggiante.

Il ricorrente ha svolto la prova nel pieno rispetto delle prescrizioni della *lex specialis*, oltrepassando con la mano sinistra la linea di arrivo, posta a 25 metri dalla partenza, in 33 secondi. Tuttavia, nonostante il superamento del traguardo, il cronometro continuava a "correre" fino al momento in cui il candidato, per agevolarsi nell'uscita, abbassando la mano,

ha toccato il galleggiante.

Il medesimo ricorrente ha potuto osservare il tempo scorrere sul tabellone luminoso riportante il conteggio del cronometro (visibile da tutto il pubblico nonché dagli altri candidati) fintantoché non è stato toccato il galleggiante.

D'altronde, la circostanza è stata confermata dalla medesima Commissione la quale, nonostante le osservazioni sul punto da parte del signor Marco Liborio MICELI, rispondeva affermando espressamente che il tempo era stato misurato tenendo presente il momento in cui era stato toccato il predetto galleggiante. Peraltro, data la pubblicità della prova, quanto accaduto si è verificato alla presenza del pubblico e dunque è agevolmente riscontrabile (anche nel presente giudizio ove - in caso di contestazione specifica da parte dell'Amministrazione - ve ne fosse bisogno).

Chi scrive deposita documentazione fotografica riproduttiva della posizione assunta dal ricorrente al momento dell'arrivo al traguardo, così da agevolare Codesto Collegio nella comprensione di quanto sinora esposto. Per la medesima finalità, si deposita un grafico, corredato dalla legenda, il quale riproduce fedelmente il luogo in cui il ricorrente ha svolto la prova, con l'indicazione della posizione dei due commissari chiamati a cronometrare il tempo, ben distante dalla linea d'arrivo, e quella finale del candidato.

Discende da quanto detto la violazione della *lex specialis*, laddove la prova viene considerata terminata nel momento in cui si oltrepassa, con qualunque parte del corpo, la linea dei 25 metri, e non nel - successivo -

momento in cui si tocca il galleggiante.

Pertanto, l'arbitraria decisione adottata dalla Commissione di interrompere il tempo solo al momento in cui viene toccato il galleggiante non trova alcun riscontro nelle previsioni concorsuali.

Né il candidato era a conoscenza del fatto che dovesse essere toccato il suddetto galleggiante, essendosi egli preparato al concorso nel rispetto di quanto previsto dal bando.

Deriva da quanto esposto l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Fermo restando quanto sopra esposto, deve rivelarsi un ulteriore profilo di illegittimità che ha caratterizzato la prova di acquaticità dell'odierno ricorrente.

Giova premettere che, sebbene l'Amministrazione sia rimasta parzialmente silente in esito all'istanza di accesso agli atti inoltrata dal signor Marco Liborio MICELI, quest'ultimo nella contestualità della prova ha potuto apprendere (così come riferito dalla Commissione) che, nel momento in cui il Commissario all'uopo addetto ha fermato il tempo, il cronometro indicava 36". Pertanto, per una sola frazione centesimale di secondo, il ricorrente non ha superato la prova. Qualora il cronometro avesse segnato 35,99 secondi, infatti, la prova sarebbe stata superata. A tal proposito è doveroso segnalare che il tabellone luminoso visibile dal pubblico non indica né i decimi né i centesimi di secondo e, del tutto correttamente, nell'arco delle settimane nelle quali si è svolta la prova,

questa è stata considerata superata tutte le volte in cui il cronometro riportava un valore inferiore a 36".

Considerato che il superamento della prova ben potrebbe (come infatti è stato nel caso di specie) dipendere da un lasso di tempo impercettibile, è doveroso pretendere ciò che il buon senso impone di fare, ossia cronometrare la prestazione ponendosi in corrispondenza della linea di arrivo, così da evitare che la prospettiva influisca negativamente, determinando un'alterazione della percezione degli spazi ed inducendo in errore i commissari deputati alla misurazione del tempo. Con ciò, chi scrive non intende negare che ci possa essere un minimo margine di errore nell'individuare il momento in cui è terminata la prova (errore dipendente, se non altro, dai riflessi di chi cronometra); ciò, però, non significa che non si possa e non si debba pretendere l'utilizzo di tutti quegli accorgimenti finalizzati a ridurre il margine di errore tanto più quando, come nel caso di specie, questo ben potrebbe consistere in uno scarto di qualche centesimo di secondo.

Nel caso in questione, come accennato, sarebbe stato doveroso attestarsi in corrispondenza della linea dei 25 metri per cronometrare la prestazioni ed essere il più precisi possibile.

Viceversa i Commissari erano ben distanti dalla predetta linea, essendo collocati a circa 9 - 10 metri da essa. Tale distanza è all'evidenza sufficiente a determinare un'alterazione della prospettiva idonea ad incidere sicuramente per qualche centesimo di secondo nella misurazione (probabilmente anche per qualche decimo). Dai documenti prodotti *sub doc.* 8 e 9 si evince chiaramente la posizione assunta dai due commissari

chiamati a cronometrare il tempo. Il primo di essi, cioè quello dotato di cronometro alla mano, segue il candidato dal momento della partenza sino a circa metà vasca; l'altro commissario, dotato invece di una consolle collegata al tabellone digitale installato al termine del percorso, è situato per tutto il tempo in posizione statica esattamente a metà vasca.

Entrambi troppo distanti per cogliere con estrema precisione, come invece, deve essere, il tempo della prova.

In tal modo la risultanza di 36" comunicata al ricorrente appare, in ogni caso, frutto di una errata tecnica di misurazione e cronometraggio che non può non aver inciso sull'esito della prova, laddove si consideri, è bene sottolinearlo nuovamente, che sarebbe potuto bastare qualche centesimo di secondo in meno per far sì che il candidato venisse giudicato idoneo.

A ben vedere, la posizione assunta dai commissari rileva anche rispetto al primo profilo d'illegittimità sopra denunciato, cioè quello afferente l'avvenuto superamento del galleggiante con la mano sinistra. Infatti, se è vero che il tocco del galleggiante è percepibile anche dalla posizione dei commissari, stante l'evidenza del suo movimento conseguente al tocco del candidato, così certamente non è per la verifica dell'avvenuto superamento – senza tocco – del galleggiante medesimo. Come dimostrano le foto *sub* doc. 8, dalla posizione dei due commissari non è affatto agevole percepire il momento in cui il candidato si limiti a superare il galleggiante ad esempio come in questo caso con la mano senza, dunque, toccarlo. Per fare ciò è fin troppo evidente la necessità che almeno uno dei due commissari chiamati a cronometrare il tempo segua il

candidato non già sino a metà vasca, bensì sino alla linea d'arresto del percorso.

Cosa che, però, non è affatto avvenuta.

Di qui l'illegittimità del provvedimento impugnato.

%%% %%%

Premesso e considerato quanto sopra, il signor **Marco Liborio MICELI**, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei in fatto e in diritto per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.

Si deposita:

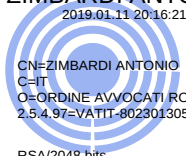
1) Graduatoria di merito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e s.m. e i., gli scriventi difensori dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Roma, 03/01/2019

(avv. **Antonio Zimbardi**)

(avv. **Emanuele Condò**)


ZIMBARDI ANTONIO
2019.01.11 20:16:21
CN=ZIMBARDI ANTONIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130E
RSA/2048 bits

Ad istanza degli avv.ti, **Antonio Zimbardi** e **Emanuele Condò**, quali difensori, congiuntamente e disgiuntamente, del signor Marco Liborio MICELI, si notifichi a:

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**, nella persona del legale

rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

Giovanni SPATAFORA, residente a Siracusa, alla via Misterbianco, 36